


I REATI TRIBUTARI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

ORDINE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI



E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica del cliente con particolare riferimento all'identificazione del titolare effettivo

Relatore: Antonella Pasini

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna

PREMESSA

PREMESSA

22/04/2006

Identificazione
Registrazione
Segnalazione

Clienti nuovi dal
22/4/2006

22/04/2007

Identificazione
Registrazione
Segnalazione

Clienti esistenti al
22/4/2006

29/12/2007

Valutazione rischio
Identificazione
Registrazione
Titolare effettivo
Segnalazione
(Adeguate verifica)

26/06/2017

- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo
- Reati fiscali
- Sanzioni

D.Lgs. n. 56/2004
Disposizioni di attuazione:
Decreto MEF 03/02/2006 n. 141
Provvedimento UIC 24/02/2006
Decreto MEF 10/04/2007 n. 60

Recepisce II^a Dir.CE

D.Lgs. 231/2007
Recepisce III^a Dir.CE

IV^a Dir.UE 2015/849 del 20/05/2015. Gli Stati membri entro il 26/06/2017 dovranno emanare il Decreto Legislativo di recepimento

PREMESSA

I PROFESSIONISTI DEVONO ADOTTARE IDONEI E APPROPRIATI SISTEMI E PROCEDURE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DEI PROPRI CLIENTI, DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DI CONTROLLO INTERNO, DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO ALLO SCOPO DI **PREVENIRE ED IMPEDIRE** LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ART.3, COMMA 1, D.LGS. 231/2007).

PREMESSA

I PROFESSIONISTI DEVONO ADOTTARE MISURE **PROPORZIONATE AL RISCHIO** DI RICICLAGGIO IN RELAZIONE AL TIPO DI CLIENTE, AL RAPPORTO CONTINUATIVO, ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, AL PRODOTTO O ALLA TRANSAZIONE (ART.3, COMMA 3, D.LGS. 231/2007).

NOTE ORGANIZZATIVE PER LO STUDIO

- «**IDENTIFICARE**» IL PERSONALE FORMALMENTE INCARICATO DAL PROFESSIONISTA ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI, DI REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE;
- «**STRUTTURARE**» IL SISTEMA DELLE DELEGHE INTERNE E DI EVENTUALI DIRETTIVE IMPARTITE DAL PROFESSIONISTA A DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DESTINATARI DI INCARICHI AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO;
- «**PREDISPORRE**» LA MANUALISTICA INTERNA, NONCHE' MISURE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO;
- «**STABILIRE**» SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI, IDONEI A VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

PREMESSA

LA DELEGA AL DIPENDENTE O COLLABORATORE:

OGGETTO: DELEGA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO.

IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA _____, FERME LE RESPONSABILITÀ FISSATE
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO,
DELEGO

- STABILMENTE
- OCCASIONALMENTE DAL _____ AL _____

IL SIG. _____

ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- a) IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO;
- b) ALIMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

IL DELEGANTE

PER ACCETTAZIONE
IL DELEGATO

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- I PROFESSIONISTI OSSERVANO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE.
(ART. 16 E SEGUENTI D.LGS. 231/2007).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

NON SONO STATE EMANATE DISPOSIZIONI ATTUATIVE (IN QUANTO FACOLTATIVE)



IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI HA ELABORATO LE:

LINEE GUIDA PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

IN RELAZIONE A CIASCUN CLIENTE IL PROFESSIONISTA DOVRÀ IN PRIMO LUOGO VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

“CLIENTE” : È IL SOGGETTO AL QUALE I DESTINATARI DELLA NORMATIVA RENDONO UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN SEGUITO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO (ART.1,C.2,LETT.E) D.LGS.231/2007)

LINEE GUIDA CNDCEC - ADEGUATA VERIFICA - PRESTAZIONI ESCLUSE

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALLA L. 11 GENNAIO 1979, N.12.

ATTIVITÀ DI REDAZIONE E/O TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI.

DOCENZE A CORSI, CONVEGNI E SIMILI.

FUNZIONE DI COMPONENTE DI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (QUALORA NON INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE).

FUNZIONE DI REVISORE IN ENTI PUBBLICI.

FUNZIONE DI SINDACO IN SOCIETÀ O ENTI (QUALORA IL COLLEGIO SINDACALE NON SIA INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

INCARICO DI CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE E COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE CONCURSUALI, GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE E NELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NONCHÉ INCARICO DI AUSILIARIO DEL GIUDICE, DI AMMINISTRATORE E DI LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE GIUDIZIALI.

INCARICO DI CUSTODE GIUDIZIALE DI BENI ED AZIENDE.

INCARICO DI RECUPERO CREDITI.

MEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 L. N. 69/2009 (EX ART. 10, CO. 2, LETT. e), D.LGS. 231/2007).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI E IMMOBILI NONCHÉ FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, EX ART. 2, COMMA 3, LETT. E), L. 14.05.2005 N. 80.

PARERI GIURIDICI PRO-VERITATE.

PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE SU INCARICO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIALE.

REDAZIONE DI STIME GIURATE SU INCARICO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIALE.

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO.

AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE (A TITOLO PROFESSIONALE) DI AZIENDE (INDIVIDUALI), PATRIMONI E SINGOLI BENI ARBITRATI E OGNI ALTRO INCARICO DI COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE.

ASSISTENZA E CONSULENZA PER ISTRUTTORIE DI FINANZIAMENTI. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA DIFESA TRIBUTARIA, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE.

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE TECNICA DELLA INIZIATIVA DI IMPRESA E DI ASSEVERAZIONE DEL BUSINESS PLAN PER L'ACCESSO A FINANZIAMENTI PUBBLICI.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

CONSULENZA CONTRATTUALE

CONSULENZA E TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

CONSULENZE A QUALSIASI TITOLO SU TRASFERIMENTI DI IMMOBILI

CONSULENZE A QUALSIASI TITOLO SUL TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE

CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI BENI E AZIENDE

GESTIONE DI CONTI DI TITOLI, CONTI BANCARI, DENARO , LIBRETTI
DI DEPOSITO

GESTIONE DI INCASSI E VERSAMENTI IN NOME E PER CONTO DEL
CLIENTE UNITARIAMENTE OLTRESOGLIA.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

GESTIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE.

MONITORAGGIO E TUTORAGGIO DELL'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI EROGATI ALLE IMPRESE.

OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA.

REDAZIONE DI STIME E PERIZIE DI PARTE.

SISTEMAZIONI TRA EREDI, SISTEMAZIONI PATRIMONIALI E SISTEMAZIONI FAMILIARI.

VALUTAZIONI DI AZIENDE, RAMI D'AZIENDE NONCHÉ VALUTAZIONE, IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI, DELL'ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO .

OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE

ANALISI DEI COSTI E RICAVI DI IMPRESE, REDAZIONE DI PIANI ECONOMICI E FINANZIARI.

ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCURSUALI.

ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO *EX ART. 67, TERZO COMMA, LETT. d)*, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

CONSULENZA AZIENDALE, AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA O FINANZIARIA DI CARATTERE CONTINUATIVO.

CONSULENZE CONTINUATIVE ATTINENTI LA GESTIONE O L'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

CONSULENZE CONTINUATIVE ATTINENTI LA GESTIONE O L'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVE, ONLUS ED ALTRI ENTI.

CONSULENZE IN MATERIA DI CONCORDATI STRAGIUDIZIALI.

CONSULENZE IN MATERIA DI CONFERIMENTI, SCISSIONI, FUSIONI E LIQUIDAZIONI SOCIETARIE.

CONSULENZE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCI.

CONSULENZE IN MATERIA DI IMPIANTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE CONTABILITÀ.

CONSULENZE O SERVIZI PRESTATI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI.

FUSIONI E SCISSIONI.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

ISPEZIONI AMMINISTRATIVE, VERIFICHE CONTABILI E CERTIFICAZIONI.

ORGANIZZAZIONE DEGLI APPORTI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ENTI, TRUST O SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI.

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, *EX ART. 182-BIS*, PRIMO COMMA, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

RELAZIONE GIURATA DEL PROFESSIONISTA IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO *EX ART. 161* , SECONDO COMMA, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

REGOLAMENTI E LIQUIDAZIONI DI AVARIE.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ.

TRASFORMAZIONI.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA CONSISTONO NELLE SEGUENTI QUATTRO DIFFERENTI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO 231/2007:

- a) L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DELLA SUA IDENTITA' SULLA BASE DI DOCUMENTI, DATI O INFORMAZIONI OTTENUTI DA UNA FONTE AFFIDABILE E INDIPENDENTE;
- b) L'IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO E LA VERIFICA DELLA RELATIVA IDENTITA';
- c) LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DAL RAPPORTO CONTINUATIVO O DALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE;
- d) IL CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

MODALITA' DI ADEGUATA VERIFICA:

- **SEMPLIFICATA** NEL CASO IN CUI IL CLIENTE APPARTENGA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA DI SOGGETTI (BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ETC).
(ART.25, D.LGS. 231/07 E ART.4 DELL'ALLEGATO TECNICO AL D.LGS. STESSO).
- **RAFFORZATA** NEL CASO IN CUI VI SIA UN ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO, IL CLIENTE NON SIA FISICAMENTE PRESENTE O IL CLIENTE SIA UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA.
(ART. 28, D.LGS. 231/07 TENUTO CONTO DELL'ART.1 DELL'ALLEGATO TECNICO AL D.LGS. STESSO).
- **ORDINARIA** IN TUTTI GLI ALTRI CASI.
(ARTT. 18, 19 E 20 D.LGS. 231/07)

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE:

- ✓ IN PRESENZA DEL CLIENTE;
- ✓ ANCHE ATTRAVERSO PROPRI DIPENDENTI O COLLABORATORI;
- ✓ MEDIANTE UN DOCUMENTO D'IDENTITA' NON SCADUTO, TRA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO;
- ✓ AL MOMENTO IN CUI E' CONFERITO L'INCARICO DI SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DELL'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE.
- ✓ QUANDO IL CLIENTE E' UNA SOCIETA' O UN ENTE OCCORRE VERIFICARE L'EFFETTIVA ESISTENZA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER INDIVIDUARE E VERIFICARE L'IDENTITA' DEI RELATIVI RAPPRESENTANTI DELEGATI ALLA FIRMA PER L'OPERAZIONE DA SVOLGERE.

DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE:

SONO CONSIDERATI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE I DOCUMENTI D'IDENTITA' E DI RICONOSCIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 35 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N.445:

- ✓ CARTA DI IDENTITA'
- ✓ IL PASSAPORTO
- ✓ LA PATENTE DI GUIDA
- ✓ LA PATENTE NAUTICA
- ✓ IL LIBRETTO DI PENSIONE
- ✓ IL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

segue DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

- ✓ IL PORTO D'ARMI
- ✓ LE TESSERE DI RICONOSCIMENTO, PURCHE' MUNITE DI FOTOGRAFIA E DI TIMBRO O DI ALTRA SEGNATURA EQUIVALENTE, RILASCIATE DA UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

LINEE GUIDA CNDCEC:

ALLEGATO A: IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 (FIRMATA DAL PROFESSIONISTA O DAL COLLABORATORE/DIPENDENTE).

ALLEGATO B: DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS 231/2007.

MODELLO B.1

(CLIENTE FORNISCE LE GENERALITÀ E LE INFORMAZIONI ATTINENTI IL RAPPORTO- FIRMATO DAL CLIENTE).

TITOLARE EFFETTIVO (ART.1,C2, LETT. U), D.LGS 231/2007 E DELL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO TECNICO AL MEDESIMO D.LGS.):

E' LA PERSONA FISICA PER CONTO DELLA QUALE È REALIZZATA UN'OPERAZIONE O UN'ATTIVITÀ, OVVERO, NEL CASO DI ENTITÀ GIURIDICA, LA PERSONA O LE PERSONE FISICHE CHE, IN ULTIMA ISTANZA , POSSIEDONO O CONTROLLANO TALE ENTITÀ, OVVERO NE RISULTANO BENEFICIARI (CRITERIO DEL 25%+1 DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE).

IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL TITOLARE EFFETTIVO:

-CONTESTUALMENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE;
-PER LE PERSONE GIURIDICHE, I TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI, ADOTTANDO MISURE ADEGUATE E COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA' E DI CONTROLLO DEL CLIENTE.

PER IDENTIFICARE E VERIFICARE L'IDENTITA' DEL TITOLARE EFFETTIVO SI PUO' DECIDERE DI FARE RICORSO A PUBBLICI REGISTRI, ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI DA CHIUNQUE CONTENENTI INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI, CHIEDERE AI PROPRI CLIENTI I DATI PERTINENTI OVVERO OTTENERE INFORMAZIONI IN ALTRO MODO.

LINEE GUIDA CNDCEC:

Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART.21
D.LGS.231/2007.

(CLIENTE FORNISCE INFORMAZIONI CIRCA L'IDENTIFICAZIONE DEL
"TITOLARE EFFETTIVO" D.LGS. 231/2007 - FIRMATO DAL
CLIENTE).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

RACCOLTA INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'ART.19 NON PREVEDE SPECIFICHE MODALITÀ DI ESECUZIONE. TUTTAVIA, SI EVIDENZIA CHE, AI SENSI DELL'ART.21, I CLIENTI DEVONO FORNIRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E AGGIORNATE PER CONSENTIRE AI DESTINATARI DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA.

L'ART.25 DEL DECRETO 231/2007 PREVEDE ***IPOTESI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE***, AL RICORRERE DELLE QUALI I DESTINATARI SONO **ESENTATI** DALL'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

FERMA RESTANDO AD OGNI MODO LA NECESSITA' DI RACCOGLIERE COMUNQUE INFORMAZIONI SUFFICIENTI SUL CLIENTE STESSO PER STABILIRE SE POSSA BENEFICIARE DI TALI ESENZIONI (ART.25, COMMA 4, DEL DECRETO 231/2007).

SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO, **NON** VANNO OSSERVATI GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SE IL SOGGETTO CHE INSTAURA RAPPORTI DI AFFARI O COMPIE OPERAZIONI CON I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI SI IDENTIFICA IN UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:

- UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO NAZIONALE O COMUNITARIO. PER GLI INTERMEDIARI ITALIANI SI FA RIFERIMENTO A QUELLI DI CUI ALL'ART.11, COMMI 1 E 2, LETTERA b), DEL DECRETO 231/2007;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- ❑ UN INTERMEDIARIO SITUATO IN STATO EXTRACOMUNITARIO CHE IMPONGA UN REGIME EQUIVALENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO CON QUELLO DELINEATO DALLA TERZA DIRETTIVA 2005/60/CE. IN SOSTANZA, NEI CONFRONTI DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SITUATI IN UNO DI TALI PAESI, GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE TROVANO APPLICAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA.
- ❑ UNA SOCIETA' O UN ALTRO ORGANISMO QUOTATO IN UN MERCATO REGOLAMENTATO;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- ❑ UN UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO UNA ISTITUZIONE O UN ORGANISMO CHE SVOLGE FUNZIONI PUBBLICHE CONFORMEMENTE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. IN TAL CONTESTO RIENTRANO, TRA L'ALTRO, TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

TUTTAVIA, TALI SEMPLIFICAZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- ❑ QUANDO VI E' SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA, ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE (ART.16, COMMA 1, LETT.d) DEL DECRETO 231/2007);
- ❑ QUALORA SI ABBA MOTIVO DI RITENERE CHE L'IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA NON SIA ATTENDIBILE OVVERO NON CONSENTA L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE (ART.25, COMMA 5, DEL DECRETO 231/2007).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

AI SENSI DELL'ART.28, COMMA 3, DEL DECRETO 231/2007, I PROFESSIONISTI POSSONO CONSIDERARE ASSOLTA L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, ANCHE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE, IN UNO DEI SEGUENTI QUATTRO CASI:

- a) QUALORA IL CLIENTE SIA STATO GIA' IDENTIFICATO IN RELAZIONE AD UN RAPPORTO (INCARICO) IN ESSERE, PURCHE' LE INFORMAZIONI ESISTENTI SIANO AGGIORNATE;
- b) PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SISTEMI DI CASSA CONTINUA O DI SPORTELLI AUTOMATICI, PER CORRISPONDENZA O ATTRAVERSO SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TRASPORTO DI VALORI O MEDIANTE CARTE DI PAGAMENTO; TALI OPERAZIONI SONO IMPUTATE AL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO AL QUALE INERISCONO.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- c) PER I CLIENTI I CUI DATI IDENTIFICATIVI E LE ALTRE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE RISULTINO DA ATTI PUBBLICI, DA SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE O DA CERTIFICATI QUALIFICATI UTILIZZATI PER LA GENERAZIONE DI UNA FIRMA DIGITALE ASSOCIATA A DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.G. 7 MARZO 2005, N.82;
- d) PER I CLIENTI I CUI DATI IDENTIFICATIVI E LE ALTRE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE RISULTINO DA DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E DELL'AUTORITA' CONSOLARE ITALIANA, COSI' COME INDICATA NELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N.153.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

AI SENSI DELL'ART.28 DEL DECRETO 231/2007, I PROFESSIONISTI ADOTTANO **MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA** NEI SEGUENTI CASI:

- IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIU' ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (COMMA 1);
- QUANDO IL CLIENTE NON E' FISICAMENTE PRESENTE (COMMA 2);
- IN CASO DI OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE RESIDENTI IN UN ALTRO STATO COMUNITARIO O IN UNO STATO EXTRACOMUNIARIO (COMMA 5).

RICCHIO PIU' ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ART. 28, C.1, D.LGS. 231/07)

LA NORMA NON DELINEA SPECIFICI ADEMPIMENTI, DIVERSI ED ULTERIORI RISPETTO A QUELLI IN CUI SI SOSTANZIA L'ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA.

CIO' SIGNIFICA CHE L'OPERATORE DOVRA' ADOTTARE I SOLITI ADEMPIMENTI, MA IN MODO PIU' RIGOROSO E VIGILE, AD ESEMPIO NON LIMITANDOSI AD ACQUISIRE INFORMAZIONI TRAMITE IL CLIENTE IN SEDE DI IDENTIFICAZIONE MA ACQUISENDO ULTERIORI DATI E CONFERME ATTRAVERSO REGISTRI DI ENTI PUBBLICI.

IL CLIENTE NON E' FISICAMENTE PRESENTE (ART. 28, C.2, D.LGS. 231/07).

- ACCERTARE L'IDENTITA' DEL CLIENTE TRAMITE DOCUMENTI, DATI O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI;
- ADOTTARE MISURE SUPPLEMENTARI PER LA VERIFICA O LA CERTIFICAZIONE DEI DOCUMENTI O RICHIEDERE UNA CERTIFICAZIONE DI CONFERMA DI UN ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO;
- ASSICURARSI CHE IL PRIMO PAGAMENTO DELL'OPERAZIONE SIA STATO EFFETTUATO TRAMITE UN CONTO INTESTATO AL CLIENTE PRESSO UN ISTITUTO CREDITIZIO.

OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE RESIDENTI IN UN ALTRO STATO COMUNITARIO O IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO (ART.28, C.5, D.LGS. 231/2007).

- STABILIRE PROCEDURE BASATE SUL RISCHIO PER STABILIRE SE IL CLIENTE SIA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA;
- ADOTTARE OGNI MISURA ADEGUATA PER STABILIRE L'ORIGINE DEL PATRIMONIO E DEI FONDI IMPIEGATI;
- ASSICURARE UN CONTROLLO CONTINUO E RAFFORZATO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

AL FINE DI EVITARE IL RIPETERSI DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CLIENTELA DI CUI ALL'ART.18, COMMA 1, LETTERE a), b) E c), DEL D.LGS. 231/2007, IL LEGISLATORE CONSENTE DI RICORRERE ALL'ADEGUATA VERIFICA GIA' SVOLTA DA «TERZI» (ART.29 E SEGUENTI DEL D.LGS. 231/2007).

- a) L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E LA VERIFICA DELLA SUA IDENTITA' SULLA BASE DI DOCUMENTI, DATI O INFORMAZIONI OTTENUTI DA UNA FONTE AFFIDABILE E INDIPENDENTE;
- b) L'IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO E LA VERIFICA DELLA RELATIVA IDENTITA';
- c) LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

OGGETTO DELL'ESONERO SE IL PROFESSIONISTA SI AVVALE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DI:

- IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
- IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
- ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

PRESUPPOSTO (ART. 30, D.LGS. 231/07)

QUANDO VIENE FORNITA **UN'IDONEA ATTESTAZIONE** DA PARTE DI UNO DEI SEGUENTI SOGGETTI CON I QUALI IL CLIENTE ABBIA GIA' CONFERITO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E IN RELAZIONE AI QUALI SIANO STATI GIA' IDENTIFICATI DI PERSONA:

- INTERMEDIARI FINANZIARI, DI CUI ALL'ART.11, COMMA 1, DEL D.LGS. 231/2007;
- ENTI CREDITIZI ED ENTI FINANZIARI DI STATI MEMBRI DELL'U.E., NONCHE' BANCHE CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN STATI EXTRACOMUNITARI CON MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12, COMMA 1 E 13, COMMA 1 LETTERA b), NEI CONFRONTI DI ALTRI PROFESSIONISTI.

TUTTAVIA, NEL CASO IN CUI SORGONO, IN QUALUNQUE MOMENTO, DUBBI SULL'IDENTITA' DEL CLIENTE, E' RICHiesto AI SOGGETTI OBBLIGATI DI PROCEDERE AD UNA NUOVA IDENTIFICAZIONE.

L'ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. 231/2007:

- DEVE ESSERE IDONEA A CONFERMARE L'IDENTITA' TRA IL SOGGETTO CHE DEVE ESSERE IDENTIFICATO E IL SOGGETTO TITOLARE DEL CONTO O DEL RAPPORTO INSTAURATO PRESSO IL PROFESSIONISTA ATTESTANTE, NONCHE' L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE A DISTANZA;
- PUO' CONSISTERE IN UN BONIFICO ESEGUITO A VALERE SUL CONTO PER IL QUALE IL CLIENTE E' STATO IDENTIFICATO DI PERSONA, CHE CONTENGA UN CODICE RILASCIATO AL CLIENTE DALL'OPERATORE CHE DEVE PROCEDERE ALL'IDENTIFICAZIONE;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- PUO' CONSISTERE NELL'INVIO, PER MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO CHE HA PROVVEDUTO ALL'IDENTIFICAZIONE MEDIANTE CONTATTO DIRETTO;
- NON PUO' ESSERE RILASCITA, IN NESSUN CASO, DA SOGGETTI CHE NON HANNO INSEDIAMENTI FISICI IN ALCUN PAESE.

VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (ART.20, D.LGS. 231/07)

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DEVE ESSERE ASSOLTO DAL PROFESSIONISTA COMMISURANDOLO AL RISCHIO ASSOCIATO AL TIPO DI CLIENTE ACQUISITO E DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE, OPERAZIONE, PRODOTTO O TRANSAZIONE DI CUI SI TRATTA.

ALL'INTERNO DELLO STUDIO PROFESSIONALE TUTTI, COMPRESI COLLABORATORI E DIPENDENTI, DEVONO ESSERE COINVOLTI NEI PRESIDI E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO.

TUTTI SONO TENUTI A CONOSCERE IL PRESIDIO E I TRATTI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE.

IL CNDCEC HA SVILUPPATO UN MODELLO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO DAI PROFESSIONISTI E CHE DEVE ESSERE CONSERVATO NEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA.

IL **MODELLO DI VALUTAZIONE** SI COMPONE DI DUE PARTI:

- UNA PARTE CHE RIGUARDA IL CLIENTE (ALLEGATO A- ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE);
- UNA PARTE CHE RIGUARDA L'OPERAZIONE (ALLEGATO B- ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE).

PRATICAMENTE:

- SI COMPILANO LE DUE PARTI DEL MODELLO ATTRIBUENDO AD OGNI CAMPO UN PUNTEGGIO DA 1 A 5;
- SI SOMMANO I PUNTEGGI OTTENUTI SIA NELLA PRIMA CHE NELLA SECONDA SEZIONE;
- DALLA VALUTAZIONE CONGIUNTA DEI DUE PUNTEGGI COSÌ OTTENUTI DOVRA' EMERGERE UN UNICO INDICE, ESPRESSIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO EX ART.20 D.LGS. 231/2007;

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

- L'INDICE UNICO, ESPRESSIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO, DOVRA' ESSERE AGGIORNATO NEL CORSO DEL RAPPORTO. A RIGUARDO SI DOVRA' PROCEDERE MEDIANTE UN APPROCCIO DINAMICO COME SEGUE:
 - a) IN MERITO AGLI ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE IL PUNTEGGIO DOVRA' MODIFICARSI IN RELAZIONE ALLA EVOLUZIONE DELLO STESSO (ES.:TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA GIURIDICA, MODIFICA DELLA ATTIVITA' PREVALENTE, DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA, TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA);

b) CIRCA GLI ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE E' INVECE DA RITENERSI CHE OGNI OPERAZIONE SUCCESSIVA COMPIUTA DAL CLIENTE DOVRA' ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA NUOVA VALUTAZIONE.

DA RILEVARE, TUTTAVIA, CHE LE «CARTE DI LAVORO» DOVRANNO LASCIARE TRACCIA DELL'EVOLUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ONDE EVIDENZIARE CHE L'ANALISI E' STATA CORRETTAMENTE COMPIUTA IN MODO COSTANTE DAL PROFESSIONISTA, TENENDO CONTO DI QUELL'APPROCCIO DINAMICO RICHIESTO DAL D.LGS. 231/07.

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- ANALISI DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO IN MODO DA VERIFICARE CHE TALI TRANSAZIONI SIANO COMPATIBILI CON LA CONOSCENZA CHE L'ENTE O LA PERSONA TENUTA ALL'IDENTIFICAZIONE HANNO DEL PROPRIO CLIENTE, DELLE SUE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEL SUO PROFILO DI RISCHIO, AVENDO RIGUARDO, SE NECESSARIO, ALL'ORIGINE DEI FONDI.
- AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI, DEI DATI O DELLE INFORMAZIONI DETENUTE.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

L'ART.23 DEL D.LGS.231/2007 PREVEDE CHE IL PROFESSIONISTA, QUALORA NON SIA IN GRADO DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DEVE ASTENERSI DALL'ESEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, OVVERO DEVE PORRE FINE ALLE EVENTUALI PRESTAZIONI GIA' IN CORSO.

Vi ringrazio per l'attenzione